

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 71-4439

L.R. 34/2004. Programma pluriennale Attivita' Produttive di cui alla DGR 21-7209 del 13.07.2018. Cofinanziamento contratti di sviluppo di cui al DM 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con MISE, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - Invitalia e la societa' PONTI SpA quale soggetto proponente.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24/09/2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24/12/2010, n. 300, in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare gli artt. 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3 ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, reca l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

il Decreto 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER (regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata con il sopraccitato decreto di cui all'art. 9 c.1;

l'art. 9 bis del Decreto del 9 dicembre 2014 - *Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni* – ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico;

la legge regionale n. 34/2004 in materia di “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

Richiamato che:

con deliberazione della Giunta regionale n 9-624 del 03.12.2019 si è incrementata la dotazione dell'Azione “Contratti di sviluppo” del Programma 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018, e prorogato con successiva D.G.R. n. 51 – 2731 del 29.12.2020, per consentire il cofinanziamento di ulteriori Programmi di sviluppo proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014, considerati strategici e coerenti con la programmazione regionale;

la citata D.G.R. 9-624 del 03.12.2019 ha inoltre stabilito che il suddetto cofinanziamento sia attuato, nel limite, indicato dal Programma, del 5% dell'investimento agevolabile, con la concessione di un contributo in conto capitale:

- fino a 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;

- fino a € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo;

con deliberazione della Giunta regionale n. 51 – 2731 del 29.12.2020 si è prorogato la validità del Programma pluriennale delle Attività produttive al 31.12.2021;

con deliberazione della Giunta regionale n. 26-3278 del 21 maggio 2021 è stato individuato, ad integrazione delle suddette deliberazioni, il limite massimo di contributo concedibile per gli accordi denominati “Accordi di programma”, di cui all'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014.

Preso atto che la società PONTI SpA:

è una grande impresa, con sede legale Gemme (NO), specializzata nella produzione e commercializzazione di aceti di varie tipologie e di conserve vegetali all'aceto, in agrodolce e sottolio;

fa parte del gruppo “Ponti Holding”, riconducibile all'omonima famiglia, che controlla direttamente, possedendone l'intero capitale sociale, la Ponti S.p.A. medesima;

in qualità di soggetto proponente, con Modenaceti S.r.l., in qualità di soggetto aderente, con domanda datata 21 aprile 2020 ha presentato all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, articolato in n. 2 progetti di investimento, localizzati nelle Regioni Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna;

con nota del 21 luglio 2021, ha comunicato al Mise e alla soprarichiamata Agenzia l'intervenuta fusione per incorporazione, con atto del 18 dicembre 2020, della società Modenaceti S.r.l. (già controllata al 100% da Ponti SpA) in Ponti S.p.A.

Preso atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:

il programma di sviluppo è costituito da n. 2 progetti di investimento e sono finalizzati alla razionalizzazione degli spazi produttivi e l'acquisto di macchinari ed attrezzature con l'obiettivo di incrementare i livelli produttivi, di migliorare la qualità dei prodotti e di ridurre i costi di produzione, attraverso un maggior livello di automatizzazione dei processi produttivi. Gli interventi interessano i seguenti siti produttivi:

per Ponti SpA:

- lo stabilimento di produzione conserve di Ghemme (No) in via Pralà – Piemonte,
- l'acetificio di Ghemme (NO) in via Erasmo Ferrari, 7 – Piemonte;

- l'acetificio di Dosson di Casier (TV) in via delle Industrie, 14 – Veneto;
- l'acetificio di Agnani (FR) in via Fratta Rotonda – Lazio;

per Modenaceti Srl:

- l'acetificio di Vignola (Mo) in via Prada, 3 – Emilia Romagna;

nello specifico, il progetto di investimento previsto da Ponti SpA., quale ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente, interessa:

- ◆ il sito produttivo di Ghemme (NO) in Via Pralà 3, presso il quale è previsto l'ampliamento del magazzino automatizzato, attualmente sottodimensionato. Verranno, inoltre, ampliati e ristrutturati gli spazi destinati ad uffici, al fine di ottimizzare gli spazi aziendali, centralizzando nello stabilimento di via Pralà le attività amministrative e di contabilità dell'intero gruppo Ponti che, ad oggi, sono ripartite tra le due sedi di Ghemme (NO). In tal senso è previsto il potenziamento dell'*hardware* e delle reti di trasmissione dati, resosi necessario, in particolare, a seguito della necessità di mettere in comunicazione tra loro i diversi impianti produttivi aziendali, sfruttando così appieno le loro potenzialità. Ponti S.p.A. si doterà poi della tecnologia per realizzare un nuovo prodotto, un condimento bifasico a base di olio e aceto, per i condimenti delle insalate. Verranno, infine, apportate delle innovazioni tecnologiche nel confezionamento dei prodotti, con l'introduzione di sistemi di pallettizzazione in grado di "dialogare" con il magazzino automatizzato, nonché ulteriori investimenti ritenuti necessari nell'ottica di rinnovamento produttivo;
- ◆ il sito produttivo di Ghemme (NO) in Via Ferrari 7, presso il quale sono previsti investimenti sulle linee di fermentazione, stoccaggio ed imbottigliamento dell'aceto che consentiranno di ottenere maggior produttività e controllo su tutto il ciclo produttivo. Uno degli interventi maggiormente rilevanti è l'installazione di nuovi serbatoi di stoccaggio in acciaio, contenenti vino destinato all'acetificazione, aceto grezzo in lavorazione ed aceto finito destinato all'imbottigliamento, che verranno corredati da un sistema di controllo dei livelli automatizzato;
- ◆ il sito produttivo di Anagni (FR) in Via Fratta Rotonda, presso il quale sono previsti investimenti sulle linee esistenti allo scopo di raggiungere maggior produttività e controllo su tutto il ciclo produttivo. Uno degli interventi maggiormente rilevanti inquadabile in questa ottica è l'installazione di nuovi serbatoi di stoccaggio in acciaio, contenenti vino destinato all'acetificazione, aceto grezzo in lavorazione ed aceto finito destinato all'imbottigliamento, che verranno corredati da un complesso sistema di controllo automatizzato;
- ◆ il sito produttivo di Dosson di Casier (TV) in Via delle Industrie 14, presso il quale è prevista la realizzazione di un nuovo magazzino per il deposito dei prodotti finiti, oltre ad una nuova linea di imbottigliamento per aceto ed altri interventi puntuali sulle linee esistenti al fine di migliorarne efficienza e produttività. Verranno, infine, installati nuovi serbatoi di stoccaggio in acciaio;

il progetto di investimento originariamente previsto dal soggetto aderente Modenaceti S.r.l. ed ora ricondotto in capo alla Ponti S.p.A. in ragione della richiamata operazione di fusione per incorporazione, quale ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente, riguarderà il sito produttivo di Vignola (MO) in Via Prada 3, presso il quale è prevista l'introduzione di sistemi di pallettizzazione, di nuove linee di confezionamento e l'installazione di nuovi serbatoi di stoccaggio; con istanza presentata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA – Invitalia contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, il soggetto proponente Ponti SpA. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis*, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

gli investimenti del Programma di sviluppo sono di seguito sintetizzati:

- ubicazione: Ghemme (No), Agnani (FR), Dosson di Casier (TV), Vignola (MO)

- investimenti complessivi: 20.349.491,63;
- investimenti richiesti alle agevolazioni: 20.349.491,63;
- agevolazioni concedibili: 8.072.257,94;

la realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale complessivo di 14 nuovi addetti , di cui 11,5 in Piemonte;

con la nota prot. 0151555 del 22 maggio 2020 l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte (agli atti della Direzione regionale Competitività del sistema regionale);

con nota del 14 settembre 2020 la suddetta Agenzia ha trasmesso al MISE le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che:

con nota prot. n. 364 del 12 luglio 2021, l’Assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d’intesa con il Direttore della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, ha comunicato la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente alla disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo in questione;

con successiva nota prot. 390 del 26 luglio 2021, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello svolgimento del tavolo negoziale, al fine di consentire l’attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell’Accordo di Sviluppo ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 2014 e s.m.i., l’Assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d’intesa con il Direttore della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, ha comunicato la volontà di cofinanziare il suddetto contratto di sviluppo presentato dalla Società PONTI SpA. mediante un contributo a fondo perduto pari a € 350.000,00.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:

alla luce delle valutazioni effettuate dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e trasmesse con la nota sopracitata, il programma di sviluppo è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, in particolare, tali criteri sono da ricondurre, oltre al citato incremento occupazionale di n. 14 unità lavorative, alla coerenza degli investimenti con il Piano nazionale Industria 4.0; in particolare l’importo totale delle spese ascrivibili all’elenco dell’Allegato A) della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (pari ad euro 11.394.278,40) corrisponde all’83,24% del valore del capitolo dei “Macchinari, impianti e attrezzature” e al 65,29% del valore dell’intero progetto, per quanto riguarda il progetto di investimento originariamente presentato da Modenaceti S.r.l. ed ora in capo a Ponti S.p.A., l’importo totale delle spese ascrivibili all’elenco dell’Allegato A) della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (pari ad euro 1.461.271,95) corrisponde al 50,45% del valore del capitolo dei “Macchinari, impianti e attrezzature” nonché del valore dell’intero progetto;

la sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo (“Accordo”) con il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, la società proponente PONTI SpA, si configura ai sensi dell’articolo 9-bis del Decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e s.m.i.;

il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento risulta pari ad euro 8.072.257,94 (contributo a fondo perduto), oltre a euro 164.739,96 per costi di gestione, al quale si farà fronte mediante l’apporto di competenza:

- del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo di euro 7.886.997,90;

- della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata DGR n. 9-624 del 03.12.2019, per un importo di € 350.000,00.

Ritenuto, pertanto di:

- approvare, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la Società proponente PONTI SpA, per la realizzazione di un programma di investimento finalizzato, nel suo complesso, alla razionalizzazione degli spazi di stabilimento e all'installazione di nuovi macchinari ed impianti;
- destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo.

Dato atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 315.000,00 sul cap. 215382 annualità 2022, e per € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2023 del bilancio gestionale finanziario 2021/2023.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della notifica predisposta dall'Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto "Contratti di sviluppo agroindustriali" conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01).

Visto l'art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto;

visto l'art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la Società proponente Ponti S.p.A.; per la realizzazione di un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, costituito nel suo complesso da un progetto di investimento finalizzato alla razionalizzazione degli spazi produttivi e l'acquisto di macchinari ed attrezzature con l'obiettivo di incrementare i livelli produttivi, di migliorare la qualità dei prodotti e di ridurre i costi di produzione, attraverso un maggior livello di automatizzazione dei processi produttivi c/o i seguenti siti:

- lo stabilimento di produzione conserve di Ghemme (No) in via Pralà, 3 – Piemonte;
- l'acetificio di Ghemme (NO) in via Erasmo Ferrari, 7 – Piemonte;
- l'acetificio di Dosson di Caseir (TV) in via delle Industrie, 14 – Veneto;
- l'acetificio di Agnani (FR) in via Fratta Rotonda – Lazio;
- l'acetificio di Vignola (Mo) in via Prada, 3 – Emilia Romagna;

nel periodo 2020/2023, presentato dalla Società PONTI SpA, con sede legale a Ghemme (No), in qualità di soggetto proponente;

- di destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo;
- di dare atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 315.000,00 sul cap. 215382 annualità 2022 e per € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2023 del bilancio gestionale finanziario 2021/2023;

- di dare atto che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della notifica predisposta dall'Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto "Contratti di sviluppo agroindustriali" conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 –2020 (2014/c 204/01);
- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l'apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento delle sottoscrizione;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti, necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparenza".

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE PIEMONTE

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

E LE SOCIETÀ

PONTI S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento GBER n. 651/2014, valide per il periodo 2014 - 2020.

Il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al

controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito “*Ministero*”) e l'*Agenzia* sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017 e 17 aprile 2019, che trova applicazione anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'impresa proponente, nonché le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

Ponti S.p.A. è una grande impresa con sede legale a Ghemme (NO), specializzata nella produzione e commercializzazione di aceti di varie tipologie e di conserve vegetali all'aceto, in agrodolce e sottolio. La società Ponti S.p.A. fa parte del gruppo “Ponti Holding”, riconducibile all'omonima famiglia, che controlla direttamente, possedendone l'intero capitale sociale, la Ponti S.p.A.

Ponti S.p.A., in qualità di soggetto proponente, e Modenaceti S.r.l., in qualità di soggetto aderente, con domanda del 21 aprile 2020 hanno presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, articolato in n. 2 progetti di investimento, localizzato nelle Regioni Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna.

Il programma di sviluppo proposto è finalizzato, nel suo complesso, alla razionalizzazione degli spazi di stabilimento e all'installazione di nuovi macchinari ed impianti. Gli interventi interesseranno i seguenti stabilimenti produttivi:

per Ponti S.p.A.:

- lo stabilimento di produzione conserve di Ghemme (NO) in Via Pralà 3 - Piemonte;
- l'acetificio di Ghemme (NO) in Via Erasmo Ferrari 7 - Piemonte;
- l'acetificio di Dosson di Casier (TV) in Via delle Industrie 14 - Veneto;
- l'acetificio di Anagni (FR) in Via Fratta Rotonda - Lazio;

per Modenaceti S.r.l.:

- l'acetificio di Vignola (MO) in Via Prada 3 - Emilia-Romagna.

Con comunicazione del 21 luglio 2021, la Ponti S.p.A. ha comunicato al *Ministero* e all'*Agenzia* l'intervenuta fusione per incorporazione, con atto del 18 dicembre 2020, della società Modenaceti S.r.l. (già controllata al 100% da Ponti S.p.A.) in Ponti S.p.A..

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, il soggetto proponente Ponti S.p.A. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che gli oneri relativi alle attività svolte dall'*Agenzia* per la gestione dello strumento agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";

- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062, con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-bis;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “*contratti di sviluppo agroindustriali*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il *Ministero* può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all'articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,*

n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020";

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'articolo 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che ha tra l'altro stabilito le modalità di utilizzo delle economie rinvenienti dall'attuazione della citata direttiva 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse destinate ai Contratti di sviluppo dall'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sopracitato;
- in particolare, l'articolo 1, comma 2, del succitato decreto 5 marzo 2021, che prevede che *“le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non utilizzate per carenza di istanze finanziabili sono destinate al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all'Agenzia precedentemente alla data del decreto medesimo”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 9 – 624 del 3 dicembre 2019, con la quale la Regione Piemonte ha stabilito i criteri del cofinanziamento dei programmi di sviluppo ai sensi del decreto Ministeriale del 9 dicembre 2014;
- la domanda del 21 aprile 2020, con la quale la società Ponti S.p.A., in qualità di soggetto proponente, unitamente alla società Modenaceti S.r.l., in qualità di soggetto aderente, hanno presentato all'Agenzia una proposta di contratto di sviluppo industriale inerente ad un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, composto da n. 2 progetti di investimento, da realizzare presso n. 5 stabilimenti produttivi dislocati tra il Piemonte, il Veneto, il Lazio e l'Emilia-Romagna;

- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, finalizzata all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota del 22 maggio 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0151555, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alle Regioni Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna;
- la nota del 9 giugno 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0164293, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il parere, predisposto dalla competente struttura regionale, con il quale si riscontra la piena coerenza dell'investimento con le strategie regionali e con il programma di sviluppo regionale, senza, tuttavia, dichiarare la propria disponibilità a cofinanziare l'iniziativa;
- la nota del 14 settembre 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0233324, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota del 13 ottobre 2020 prot. n. 435321, acquisita al prot. MiSE n. 0266520 del 13 ottobre 2020, con la quale la Regione del Veneto ha dichiarato che gli investimenti previsti nel Comune di Casier in località Dosson sono compatibili con le linee strategiche del PSR regionale - misura 4.2.1 "Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" e, per quanto riguarda l'eventuale disponibilità al cofinanziamento del progetto, ha comunicato che si rende disponibile a valutare l'ipotesi di un proprio intervento in conto finanziamento;
- la comunicazione del 21 luglio 2021 con la quale la Ponti S.p.A. ha comunicato al *Ministero* e all'*Agenzia* l'intervenuta fusione per incorporazione, con atto del 18 dicembre 2020, della società Modenaceti S.r.l. in Ponti S.p.A.;
- la nota del 26 luglio 2021 acquisita al prot. MiSE n. 0252311, con la quale la Regione Piemonte ha espresso la volontà di cofinanziare il contratto di sviluppo presentato dalla società "Ponti S.p.A.", mediante un contributo in conto capitale pari ad euro 350.000,00;
- la nota del 28 luglio 2021 acquisita al prot. MiSE n. 0257771, con la quale la Regione Lazio, pur mostrando notevole interesse per la proposta progettuale, ha dichiarato di non disporre di risorse necessarie per il cofinanziamento;
- la deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*);

- il decreto del _____, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, costituito da n. 2 progetti di investimento, riguarderà la razionalizzazione degli spazi produttivi e l'acquisto di macchinari ed attrezzature con l'obiettivo di incrementare i livelli produttivi, di migliorare la qualità dei prodotti e di ridurre i costi di produzione, attraverso un maggior livello di automatizzazione dei processi lavorativi;
- nello specifico, il progetto di investimento previsto da Ponti S.p.A., quale ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente, interesserà:
 - il sito produttivo di Ghemme (NO) in Via Pralà 3, presso il quale è previsto l'ampliamento del magazzino automatizzato, attualmente sottodimensionato. Verranno, inoltre, ampliati e ristrutturati gli spazi destinati ad uffici, al fine di ottimizzare gli spazi aziendali, centralizzando nello stabilimento di via Pralà le attività amministrative e di contabilità dell'intero gruppo Ponti che, ad oggi, sono ripartite tra le due sedi di Ghemme (NO). In tal senso è previsto il potenziamento dell'*hardware* e delle reti di trasmissione dati, resi necessari, in particolare, a seguito della necessità di mettere in comunicazione tra loro i diversi impianti produttivi aziendali, sfruttando così appieno le loro potenzialità. Ponti S.p.A. si doterà poi della tecnologia per realizzare un nuovo prodotto, un condimento bifasico a base di olio e aceto, per i condimenti delle insalate. Verranno, infine, apportate delle innovazioni tecnologiche nel confezionamento dei prodotti, con l'introduzione di sistemi di pallettizzazione in grado di "dialogare" con il magazzino automatizzato, nonché ulteriori investimenti ritenuti necessari nell'ottica di rinnovamento produttivo;

- il sito produttivo di Ghemme (NO) in Via Ferrari 7, presso il quale sono previsti investimenti sulle linee di fermentazione, stoccaggio ed imbottigliamento dell'aceto che consentiranno di ottenere maggior produttività e controllo su tutto il ciclo produttivo. Uno degli interventi maggiormente rilevanti è l'installazione di nuovi serbatoi di stoccaggio in acciaio, contenenti vino destinato all'acetificazione, aceto grezzo in lavorazione ed aceto finito destinato all'imbottigliamento, che verranno corredati da un sistema di controllo dei livelli automatizzato;
 - il sito produttivo di Anagni (FR) in Via Fratta Rotonda, presso il quale sono previsti investimenti sulle linee esistenti allo scopo di raggiungere maggior produttività e controllo su tutto il ciclo produttivo. Uno degli interventi maggiormente rilevanti inquadrabile in questa ottica è l'installazione di nuovi serbatoi di stoccaggio in acciaio, contenenti vino destinato all'acetificazione, aceto grezzo in lavorazione ed aceto finito destinato all'imbottigliamento, che verranno corredati da un complesso sistema di controllo automatizzato;
 - il sito produttivo di Dosson di Casier (TV) in Via delle Industrie 14, presso il quale è prevista la realizzazione di un nuovo magazzino per il deposito dei prodotti finiti, oltre ad una nuova linea di imbottigliamento per aceto ed altri interventi puntuali sulle linee esistenti al fine di migliorarne efficienza e produttività. Verranno, infine, installati nuovi serbatoi di stoccaggio in acciaio;
- il progetto di investimento originariamente previsto dal soggetto aderente Modenaceti S.r.l. ed ora ricondotto in capo alla Ponti S.p.A. in ragione della richiamata operazione di fusione per incorporazione, quale ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente, riguarderà il sito produttivo di Vignola (MO) in Via Prada 3, presso il quale è prevista l'introduzione di sistemi di pallettizzazione, di nuove linee di confezionamento e l'installazione di nuovi serbatoi di stoccaggio;
 - il *Ministero*, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza al quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle Regioni Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna, ha approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
 - in particolare, la realizzazione degli investimenti consentirà, rispetto ad un organico medio nell'anno 2019 di n. 194 unità lavorative, un incremento occupazionale complessivo per l'esercizio a regime (2024) di n. 14 unità;

- tale incremento occupazionale (+ 14 ULA) è da considerarsi congruo in rapporto al settore e agli investimenti specifici del programma di sviluppo, connotati da una forte incidenza delle nuove tecnologie di Industria 4.0 e, dunque, da un elevato grado di automazione;
- le Regioni Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna, anche a seguito della comunicazione inviata dall'*Agenzia* e citata nelle premesse, pur confermando l'apprezzamento per il programma di investimenti promosso non hanno potuto formalizzare la propria disponibilità al cofinanziamento del medesimo;
- la Regione Piemonte, diversamente, con nota del 26 luglio 2021 precedentemente citata, ha manifestato la volontà di cofinanziare l'iniziativa in esame, mediante un contributo in conto capitale pari ad euro 350.000,00;
- la normativa che regola il funzionamento degli Accordi di sviluppo consente la sottoscrizione dei medesimi anche in assenza della partecipazione delle Regioni interessate dai programmi di investimento;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo presentato è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. Tali criteri sono da ricondurre, oltre al già richiamato incremento occupazionale, alla coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0. L'area tecnologica abilitante a cui l'iniziativa può essere ricondotta per effetto degli investimenti programmati è *Simulation* (simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi). Con riferimento al progetto di investimento proposto sin dall'origine da Ponti S.p.A., l'importo totale delle spese ascrivibili all'elenco dell'Allegato A) della Legge n. 232 dell'11.12.2016 (pari ad euro 11.394.278,40) corrisponde all'83,24% del valore del capitolo dei "Macchinari, impianti e attrezzature" e al 65,29% del valore dell'intero progetto. Per quanto riguarda il progetto di investimento originariamente presentato da Modenaceti S.r.l. ed ora in capo a Ponti S.p.A., l'importo totale delle spese ascrivibili all'elenco dell'Allegato A) della Legge n. 232 dell'11.12.2016 (pari ad euro 1.461.271,95) corrisponde al 50,45% del valore del capitolo dei "Macchinari, impianti e attrezzature" nonché del valore dell'intero progetto;
- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Piemonte giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;

- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni concedibili:

Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste
				Contributo a fondo perduto
<i>Ponti S.p.A.</i>	Ghemme (NO) Anagni (FR) Dossone di Casier (TV)	17.452.738,12	17.452.738,12	6.923.132,92
<i>Ponti S.p.A. (ex Modenaceti S.r.l.)</i>	Vignola (MO)	2.896.753,51	2.896.753,51	1.149.125,02
Totale		20.349.491,63	20.349.491,63	8.072.257,94

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari ad euro 8.072.257,94 (*ottomilionesettantaduemiladuecentocinquantesette/94*);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro 164.739,96 (*centosessantaquattromilasettecentotrentanove/96*);
- la Regione Piemonte, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;
- il Ministero intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 7.886.997,90 (*settemilioniottocentottantaseimilanovecentonovantesette/90*), di cui euro 157.739,96 (*centocinquantesette milasettecentotrentanove/96*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, non utilizzate per carenza di istanze finanziabili e destinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all’Agenzia precedentemente alla data del predetto decreto;
- il Ministero e la Regione Piemonte, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l’*Accordo*), ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

- la società Ponti S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente *Accordo*, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del *Ministero* o della Regione Piemonte che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso *Ministero* o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente *Accordo*, il *Ministero* e la Regione Piemonte si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società Ponti S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso n. 5 stabilimenti produttivi dislocati tra il Piemonte, il Veneto, il Lazio e l'Emilia-Romagna, nel periodo 2020/2023, al fine di favorire la competitività delle imprese e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Piemonte si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 19-bis del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto

stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito, in particolare, dall'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.

2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Ponti S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il *Ministero* e la Regione Piemonte mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 8.236.997,90 (*ottomilioniduecentotrentaseimilanovecentonovantasette/90*), con la seguente ripartizione:

Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste	Copertura
			Contributo a fondo perduto	
<i>Ponti S.p.A.</i>	Ghemme (NO) Anagni (FR) Dosson di Casier (TV)	17.452.738,12	6.923.132,92	<i>Regione Piemonte:</i> 350.000,00
<i>Ponti S.p.A. (ex Modenaceti S.r.l.)</i>	Vignola (MO)	2.896.753,51	1.149.125,02	
Totale (a)		20.349.491,63	8.072.257,94	<i>Ministero:</i> 7.886.997,90
Costi di gestione (b)			164.739,96	
Totale fabbisogno (a+b)			8.236.997,90	
Totale copertura				8.236.997,90

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 343.000,00 (*trecentoquarantatremila/00*) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.
3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 7.886.997,90 (*settemilionioctocentottantaseimilanovecentonovantasette/90*), di cui euro 7.729.257,94

(settemilionesettecentoventinovemiladuecentocinquantasette/94) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 157.739,96 (centocinquantasettemilasettecentotrentanove/96) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, non utilizzate per carenza di istanze finanziabili e destinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all'Agenzia precedentemente alla data del predetto decreto.

4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all'erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, saranno trasferite periodicamente all'Agenzia sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra *Ministero e Agenzia*.
5. I costi di gestione saranno riconosciuti all'Agenzia con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra *Ministero e Agenzia*.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La società Ponti S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, la suddetta società decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Il *Ministero* e la Regione Piemonte si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi

riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riducano in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico di cui all'articolo 7.
2. La Regione Piemonte si impegna a trasferire, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, al *Ministero* la provvista massima di euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*) a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero* medesimo con le seguenti modalità:
 - il 90%, pari ad euro 315.000,00, entro 90 giorni dalla registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti;
 - il 10%, pari ad euro 35.000,00 a saldo a seguito della relazione di avvenuta realizzazione del progetto di investimento redatta dall'*Agenzia*, comprensiva dell'indicazione dell'investimento finale ammesso e del calcolo delle agevolazioni spettanti (fatte salve eventuali successive rettifiche della Commissione di accertamento ministeriale).
3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.
4. La Ponti S.p.A. si impegna a procedere prioritariamente, nell'ambito del fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino al completamento delle procedure di verifica e accertamento degli investimenti rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall'*Accordo* medesimo, fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal *Ministero* e dalla Regione Piemonte.
2. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Regione Piemonte
Il Direttore Competitività del Sistema Regionale

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(INVITALIA)
L'Amministratore delegato

Ponti S.p.A.
Il Legale rappresentante
